



COMUNE DI CANTOIRA

PROVINCIA DI TORINO

Via Della Chiesa 28, C.A.P. 10070 Cantoira

Tel. (0123) 58.56.01 – Fax (0123) 58.50.16

C. F. 83002890016

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PROVVIDENZE (ART. 12 LEGGE 7/8/1990 N° 241)

Allegato alla deliberazione n. 11
del CONSIGLIO C.L.E.
assunta in data 16/4/1992

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PROVVIDENZE AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE 7/8/1990 N°241.

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità generali cui il Comune di Cantoira, ai sensi dell'art. 12 della legge 7/8/1990 n° 241, deve attenersi per la concessione delle seguenti provvidenze, nei settori e ai destinatari dallo stesso individuati:

- a) sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari per la realizzazione di interventi, opere, attività ed iniziative di interesse comunale nei settori economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale, sportivo, assistenziale, ambientale, sanitario, scolastico, nonché in tutti gli altri settori di competenza comunale, ivi compreso quello relativo alla promozione della propria immagine;
- b) l'uso di beni di proprietà comunale, mobili ed immobili, per iniziative di pubblico interesse;

Art. 2

1. Le provvidenze comunali possono essere concesse a persone singole ed associate, ad enti pubblici e privati a sostegno delle proprie attività istituzionali ovvero per lo svolgimento, senza fini di lucro, di attività, iniziative ed interventi nei settori sopra individuati

CAPO II

INTERVENTI ED EROGAZIONI VARIE PER ATTIVITA' ED INIZIATIVE

Art. 3

1. Le iniziative, le attività e gli interventi posti in essere dai fruitori dei benefici finanziari del Comune devono essere finalizzati al soddisfacimento del pubblico interesse, e come tali, informati al principio dello sviluppo sociale, morale e culturale della collettività locale e alla valorizzazione del territorio.
2. Si considerano tali le iniziative, le attività e gli interventi:
 - riguardanti servizi suscettibili di ampia fruibilità da parte della collettività;
 - ovvero concernenti cittadini in particolari condizioni di disagio e di bisogno;
 - o che rivestano un ruolo di pubblica utilità.
3. Le provvidenze comunali non devono tuttavia sovrapporsi ad interventi messi in atto dallo Stato o da Enti pubblici in materia espressamente riservate ad essi, né costituire elusioni alla normativa in atto relativa ai servizi comunali a domanda individuale, presentando come contributi spese che, di fatto, rappresentano acquisizione di beni e servizi.

Art. 4

1. Le domande delle provvidenze di cui all'art. 1 lett. A), sottoscritta dal richiedente o legale rappresentante che si assumerà la piena responsabilità del contenuto, dovranno riportare le seguenti indicazioni, successivamente verificabili a richiesta dell'Amministrazione:
 - natura giuridica del soggetto richiedente, con indicazione, ove esista, degli estremi dell'atto costitutivo o dello statuto, nonché di elementi di identificazione, anche fiscale, della persona abilitata ad esercitare, nei confronti dei terzi, la rappresentanza del richiedente;
 - la descrizione dell'iniziativa per la quale si chiede il sostegno economico dell'Amministrazione;
 - piano finanziario dell'iniziativa, ripartito nelle voci di entrata e di spesa, con l'indicazione dei contributi anche in beni o servizi di altri soggetti pubblici e/o privati;
 - attestazione che l'intervento da finanziare o sostenere persegue fini di pubblico interesse e la individuazione dei motivi per i quali può essere ritenuto tale.
2. Nel rispetto dei principi e delle norme di cui all'art. 1 della legge 241/90, il Comune in relazione alla caratteristiche, all'onerosità e alla rilevanza dell'iniziativa, potrà chiedere ulteriore documentazione in aggiunta a quella indicata nel presente articolo.

Art. 5

1. Le domande di cui al presente articolo potranno essere accolte dal Comune una volta verificato che l'intervento proposto rientri nelle finalità dell'Amministrazione e persegua un pubblico interesse.
2. Le domande per provvidenze annuali a sostegno delle attività istituzionali o per lo svolgimento di manifestazioni ricorrenti devono essere presentate entro il 31 Marzo di ogni anno.
3. Le domande per provvidenze "una tantum" devono essere presentate almeno due mesi prima dalla data di realizzazione dell'iniziativa o dell'attività per cui si chiede l'intervento contributivo del Comune.

Art. 6

1. La Giunta provvede a concedere le suddette provvidenze con apposita deliberazione determinante l'ammontare in relazione di bilancio, alla rilevanza e alle caratteristiche delle iniziative proposte, alla coerenza con i programmi annuali di attività approvati dal Consiglio Comunale.
2. Dell'avvenuta concessione verrà data comunicazione al richiedente.

Art. 7

1. La liquidazione delle provvidenze a sostegno delle attività istituzionali o per lo svolgimento di manifestazioni ricorrenti ovvero quelle concernenti singole iniziative e progetti avverrà con successivo atto, rispettivamente a conclusione del ciclo annuale di attività ovvero ad iniziativa o progetto realizzato e previa presentazione di idonea rendicontazione, sottoscritta dal richiedente o legale rappresentante dell'Ente, nonché corredata da documenti giustificativi delle entrate e delle spese sostenute.
2. Qualora, in sede consuntiva, la differenza tra spese effettuate ed entrate risultasse inferiore alle somme concesse queste verranno liquidate con decurtazione dell'ammontare eccedente.

Art. 8

1. Alle provvidenze di cui all'art. 1 del presente regolamento, verranno applicate le disposizioni contenute nell'art. 10, 1° comma, lett. f), della legge 31/6/1965 n° 575 nel testo sostituito dall'art. 3 della legge 19/3/1990 n° 55, recante norme per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso o di altra forma di criminalità organizzata.

Art. 9

1. I soggetti beneficiari delle provvidenze di cui all'art. 1 lett. a) del presente regolamento sono iscritte nell'apposito Albo istituito e redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 della legge 31/12/1991 n° 412.
2. Tale Albo, aggiornato entro il 31 Marzo di ogni anno a cura del Segretario comunale, può essere consultato, senza alcuna formalità, da ogni cittadino.
3. L'aggiornamento è pubblicizzato adeguatamente mediante relativo avviso pubblicato all'Albo Pretorio per i quindici giorni consecutivi.
4. Il Sindaco provvede, entro il 30 Aprile di ogni anno, alla trasmissione alla Presidenza del Consiglio di Ministri dello stralcio dell'Albo concernente le provvidenze erogate nell'anno precedente.

CAPO III

USO DEI BENI

Art. 10

1. La concessione in uso di beni di proprietà comunale, mobili ed immobili, può avvenire nei settori e per le medesime finalità previste rispettivamente dall'art. 1 lett. a) e dell'art. 3 del presente regolamento ai soggetti che ne facciano motivata richiesta e compatibilmente con la disponibilità dei predetti beni.

Art. 11

1. Per le concessioni temporanee "una tantum" di locali di proprietà comunali le domande, sottoscritte dal richiedente o legale rappresentante che si assumerà la piena responsabilità del contenuto, dovranno essere rivolte al Sindaco protempore del Comune e riportare le seguenti indicazioni:
 - natura giuridica del soggetto richiedente con l'indicazione, ove esiste, degli estremi dell'atto costitutivo o dello statuto, nonché gli elementi di identificazione anche fiscale, delle persone abilitate ad esercitare, nei confronti di terzi, la rappresentanza del richiedente;
 - la descrizione dell'iniziativa per la quale si richiede l'utilizzo di locali comunali con l'indicazione della relativa durata;
 - l'attestazione che l'iniziativa persegue fini di pubblico interesse con la specificazione dei motivi che la qualificano come tale;
 - l'impegno, sotto la propria responsabilità, di utilizzare gli immobili avuti in uso nei limiti e con l'osservanza delle disposizioni e prescrizioni risultanti dalle autorizzazioni ai fini della prevenzione incendi e norme di sicurezza;
2. Il Comune può richiedere ulteriori informazioni in aggiunta quelle predette.
3. La concessione, disposta dal Sindaco, potrà avvenire una volta verificato:
 - la disponibilità effettiva dei beni richiesti in subordine alle esigenze del Comune, che hanno sempre carattere prioritario;
 - che le iniziative proposte perseguano un pubblico interesse e non rivestano fini di lucro;
4. Le concessioni del presente articolo avranno il carattere della gratuità se rivolte a :
 - associazioni di volontariato sociale nel settore assistenziale, ambientale, educativo, culturale, sanitario (es. volontari della C.R.I. e del servizio antincendi, ecc.);
 - gruppi di anziani
 - federazione di coltivatori diretti
5. Le concessioni rilasciate a tutti gli altri soggetti sono subordinate al pagamento di un rimborso spese che compensi l'Amministrazione Comunale delle spese vive sostenute per utenze e riscaldamento.
6. La quota giornaliera sarà annualmente determinata dalla Giunta Comunale in relazione ai costi desumibili dall'ultimo consuntivo approvato.
7. I concessionari sono tenuti a risarcire i danni subiti dai beni comunali durante il periodo della concessione non dovuto a caso fortuito o a forza maggiore.

8. Può essere richiesta, in sede di concessione, la costituzione di idonea cauzione.
9. I concessionari dovranno risultare in possesso di tutte le autorizzazioni e permessi richiesti in relazione al tipo di attività allestita sollevando il Comune da ogni tipo di responsabilità.
10. Agli stessi concessionari fanno carico tutte le responsabilità civili e penali per danni derivanti a persone, cose, eventi fortuiti ed infortuni, dipendenti da attività collegate all'uso dei beni comunali, restando il Comune sollevato ed indenne.
11. Con l'atto di concessione i concessionari possono essere richiesti di stipulare apposita convenzione.

Art. 12

1. Le richieste di concessioni di locali adibiti permanentemente ad attività gestite da soggetti diversi dal Comune sono regolate dalle medesime disposizioni previste dal punto del precedente articolo.
2. La concessione dovrà avvenire con apposita convenzione che stabilisca obblighi del concedente e del concessionario, durata e limiti d'uso in concessione a possibili terzi fruitori.

Art. 13

1. Per la concessione di beni mobili si applicano le disposizioni dell'art. 11 nei limiti della compatibilità.
2. Essi devono essere ritirati e consegnati a cura e spese dei concessionari, presso i depositi comunali, in orario di servizio da concordare con l'ufficio.
3. Possono concedersi in uso esclusivamente beni mobili costituiti da transenne e segnaletica stradale; la relativa concessione ha carattere di gratuità.

Art. 14

1. Al fine di garantire la massima trasparenza e garantire una effettiva fruibilità delle provvidenze comunali da parte dei destinatari individuati dal presente regolamento, il Comune assicura la più ampia informazione sulle modalità di accesso alle stesse.

Art. 15

1. Il presente regolamento, dopo che la deliberazione di approvazione sia divenuta esecutiva, è pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni successivi ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua ripubblicazione.
2. Dalla entrata in vigore del presente regolamento vengono abrogati tutti i precedenti provvedimenti assunti in materia che non siano in esso esplicitamente riconfermati.